



## **TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE.**

**CASS. CIV., SEZ. III, 2 NOVEMBRE 2010, N. 22269.**

In assenza di una prova dell'affidamento nella stipula del negozio, non sussiste un'ipotesi di responsabilità precontrattuale per l'affare sfumato dopo le battute iniziali della trattativa fra le parti.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Dott. DI NANNI Luigi Francesco | - Presidente -       |
| Dott. PETTI Giovanni Battista  | - Consigliere -      |
| Dott. SPIRITO Angelo           | - Consigliere -      |
| Dott. TRAVAGLINO Giacomo       | - Consigliere -      |
| Dott. FRASCA Raffaele          | - rel. Consigliere - |

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 17732/2006 proposto da: B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CADLOLO 20, presso lo studio dell'avvocato LOMBARDI LEOPOLDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIZZI ANTONELLA giusta delega a margine del ricorso;  
- ricorrente -

**CONTRO**

BRONDI TELEFONIA SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore Dott.ssa BE.Cr. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell'avvocato ZOPPIS EUGENIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRANDI RICCARDO giusta delega a margine del controricorso;  
- controricorrente -



avverso la sentenza n. 593/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, Sezione Terza Civile, emessa il 04/02/2005, depositata il 13/04/2005; R.G.N. 2155/02;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;  
udito l'Avvocato Antonella RIZZI;  
udito l'Avvocato Eugenio ZOPPIS;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza del giugno 2002 il Tribunale di Torino, adito in via principale dall'attore B.M. con una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto di prestazione artistica a suo dire concluso con la s.p.a. Brondi Telefonia, nonché con una consequenziale domanda di risarcimento del danno, e, in via subordinata, con una domanda intesa ad ottenere l'accertamento della responsabilità precontrattuale della medesima ed il conseguente risarcimento del danno per la perdita di una occasione contrattuale, respingeva - nel contraddittorio della società, che contestava fosse stato concluso alcun contratto e lo svolgimento di serie trattative - tanto la domanda principale quanto la subordinata. Il B. appellava la sentenza e, nella resistenza della società, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 13 aprile 2005, respingeva l'appello e confermava la sentenza di primo grado.  
2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi il B.. L'intimata ha resistito con controricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso appare tempestivo, atteso che risulta notificato il 29 maggio 2006, cioè il quarantaseiesimo giorno dopo la scadenza dell'anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata e, dunque, nell'osservanza del c.d. termine lungo al lordo del periodo di sospensione dei termini per il periodo feriale relativo all'anno 2005, rappresentato, ex L. n. 742 del 1969, dai quarantasei giorni dal 1 agosto 2005 al 15 settembre 2006. In sostanza, il ricorso risulta notificato l'ultimo giorno utile del termine lungo.

1.1. Deve, invece, d'ufficio rilevarsi la tardività della notificazione del controricorso della Brondi, che ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 1, si sarebbe dovuta eseguire entro l'8 luglio 2006, mentre è stata effettuata dal punto di vista della notificante il 10 luglio 2006. E' da rilevare che nella specie non era applicabile l'art. 155 c.p.c., comma 4, in ragione dell'essere l'8 luglio 2006 un sabato.



Ciò alla stregua del seguente principio di diritto: "La L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 3, (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) - secondo cui l'art. 155 c.p.c., commi 5 e 6, (aggiunti dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006 - deve essere interpretato in conformità al precetto di cui all'art. 11 preleggi, comma 1, ovvero nel senso di disporre solo per l'avvenire, stante l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui alla citata L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 4, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo; ne consegue che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1 marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all'osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza in materia di opposizione all'esecuzione, il cui procedimento era iniziato il 24 febbraio 2004, per inosservanza del c.d. termine lungo, e, quindi, antecedentemente all'introduzione dell'art. 155 c.p.c., nuovo comma 5)".

In conseguenza della inammissibilità del controricorso, dev'essere dichiarata inammissibile anche la memoria del Banco di Sardegna (art. 370 c.p.c., comma 1, secondo inciso).

**2.** Con il primo motivo del ricorso si prospetta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1325 c.c.", nonché "omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione".

Il motivo concerne il rigetto della domanda principale ed è illustrato addebitandosi alla Corte territoriale di non avere proceduto ad un riesame del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese dai testimoni, reputando generiche le censure rivolte alla sentenza di primo grado e "limitandosi a richiamarsi alle motivazioni contenute nella sentenza di primo grado", di modo che la decisione qui impugnata non si sarebbe "sviluppata tramite un suo preciso iter logico-argomentativo nè attraverso un'analisi critica della sentenza di primo grado", ma l'avrebbe "richiamata integralmente senza rispondere ad alcuna delle contestazioni mosse alla stessa".

Dopo queste deduzioni si espone che la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni della conferma del convincimento del Tribunale circa una serie di valutazioni che quel giudice avrebbe svolto in ordine ad una serie di circostanze fattuali che avrebbero dovuto, a quel che sembra, evidenziare la conclusione del contratto e, quindi, giustificare l'invocata responsabilità contrattuale.

**2.1.** Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità nella logica del giudizio di legittimità di cui questa Corte è investita.

Il primo è l'assoluta mancanza di rispondenza della sua illustrazione con quanto enunciato nell'intestazione del motivo agli effetti dell'art. 366 c.p.c., n. 4, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006.

Infatti, con riferimento alla denuncia di violazione delle norme degli artt. 1321 e 1325 c.c., l'illustrazione non prospetta come e perchè la motivazione della sentenza impugnata



avrebbe determinato la loro violazione, non articolandosi in alcun asserto diretto a questo scopo (al riguardo, viene in rilievo il seguente consolidato principio di diritto: "Quando nel ricorso per cassazione è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione": Cass. n. 828 del 2007, seguita da numerose conformi).

Va detto, inoltre, ferma l'assoluta carenza di riferimenti normativi che caratterizza detta illustrazione, che essa, per implicazione delle argomentazioni svolte, palesa una doglianza che avrebbe dovuto essere dedotta con l'indicazione della violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell'omesso esame dei motivi di appello, cioè di quelle che parte ricorrente chiama "puntuali e precise osservazioni" rivolte alla sentenza di primo grado.

In subordine, il motivo, sia per la parte relativa alla denunciata violazione di norme di diritto sia per la parte relativa al vizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile per l'assoluta inosservanza del principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione, giacché fa riferimento alla conferma da parte della Corte di Appello di una serie di convincimenti della sentenza di primo grado, astenendosi sia dall'individuare le parti della motivazione della sentenza qui impugnata che l'avrebbero fatto, sia dall'individuare quelle della sentenza di primo grado confermate, sia dall'indicare se tale sentenza sia stata prodotta in questa sede di legittimità e, in caso positivo, dove sarebbe esaminabile, sia di riprodurre le risultanze documentali e testimoniali cui ci si riferisce, che sono evocate del tutto genericamente ed ancora una volta senza specificare per le prime se e dove (eventualmente) siano state prodotte in queste sede e per le seconde l'udienza di assunzione.

Sotto tale profilo viene in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui "Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev'essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell'art. 360, n. 3, o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L'esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell'autosufficienza, si giustificava al lume della previsione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, vecchio n. 4, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l'improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso,



producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 1" (Cass. n. 12239 del 2007).

**3.** Con il secondo motivo si lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1325 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., su un punto incontroverso di causa".

Anche l'illustrazione di questo motivo - che si riferisce ad una non meglio individuata domanda di fornitura di due centraline telefoniche - non contiene alcuna attività assertiva della violazione delle norme di diritto enunciate, nè con riferimento alle parti della sentenza impugnata che l'avrebbero determinata, nè al modo in cui l'avrebbero fatto.

Il motivo è per ciò solo inammissibile.

Il motivo è inammissibile anche perchè assolutamente generico e contraddittorio, perchè evoca una domanda che dice nuova in appello e poi dalla Corte territoriale ritenuta rinunciata e del cui mancata accoglimento si duole senza contestare l'indicata rinuncia.

In ogni caso si tratta di motivo privo di autosufficienza, giacchè, per un verso non individua la sede e le espressioni con cui la domanda sarebbe stata formulata nei due gradi di merito, l'udienza di precisazione delle conclusioni in appello in cui sarebbe stata rinunciata e la sede in cui sarebbero state assunte le prove testimoniali e l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'intimata, nonché le relative dichiarazioni, cui fa riferimento in modo del tutto generico.

**4.** Con il terzo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c.", nonché "omessa motivazione in punto dovere di chiarezza e informazione della controparte nel corso della trattativa".

L'illustrazione del motivo inizia con la deduzione che la sentenza impugnata avrebbe "ritenuto infondata la contestazione di parte appellante riguardante l'avvenuta sostanziale equiparazione, da parte del Tribunale di Torino, tra le domande di responsabilità contrattuale e di responsabilità precontrattuale, dedotte in via tra loro gradata". Segue, quindi, l'assunto che qui si riproduce testualmente:

"in realtà, anche questa censura è stata del tutto aggirata dalla Corte d'Appello di Torino, la quale ha modificato alcuni sostanziali termini contenuti nella sentenza di primo grado, ritenendo che non si fosse mai raggiunta alcuna concretezza nelle trattative (rectius:

nessuna prospettazione (anzichè definizione come nella sentenza di primo grado) concreta degli elementi essenziali del contratto identificabili nelle date e nei luoghi della prestazione nella quantificazione del corrispettivo. Nè alcuna trattativa avanzata che potesse determinare il rectius: in capo al B. un affidamento sulla conclusione del contratto, ma solo incontri prodromici ed esplorativi al fine di illustrare proposte e richieste per poter poi iniziare trattative vere e proprie. Ancora più in particolare la Corte ha dichiarato che mancava il presupposto di una richiesta di corrispettivo collocata nella stessa fascia di spesa presa in considerazione dalla controparte e non era ancora stata vagliata e definita alcuna intesa economica con il regista P. relativamente ai costi di produzione. Per tali motivi, dice la Corte d'Appello di Torino, l'avvenuto perfezionarsi di alcun intese su alcuni punti dell'eventuale stipulando contratto, per il loro carattere provvisorio e subordinato all'esito globale delle trattative sui punti essenziali, non erano tali da determinare alcun serio



affidamento sulla conclusione del contratto del B.. Dal che desumiamo, non essendo detto, che la corte d'Appello di Torino abbia ritenuto legittimo il recesso della Brondi dalle trattative".

A queste deduzioni, che si sono riportate testualmente segue l'enunciazione che "tutto quanto precede deve essere fermamente contestato".

Dopo di che inizia e si protrae dalla fine della pagina sette del ricorso a tre quarti della pagina nove l'enunciazione di una serie di argomentazioni in diritto tendenti ad evidenziare che la responsabilità ai sensi dell'art. 1337 c.c., si ricollega sia alla fase delle trattative sia alla fase della formazione del contratto e, quindi, a desumere che non vi sarebbe spazio per come avrebbe fatto la sentenza impugnata per distinguere fra "trattativa contrattuale seria" e "trattativa prodromico ed esplorativa", poichè l'obbligo di buona fede riguarderebbe tutta la fase delle trattative a prescindere dal grado del loro sviluppo, che sarebbe invece rilevante "solo sotto il profilo del recesso". Da tanto si fa discendere che fin dall'inizio delle trattative le parti dovrebbero comportarsi correttamente e particolarmente anche "nella fase che può dirsi meramente esplorativa e nella quale non vengono posti in essere nè atti giuridici nè negozi". Si deduce, quindi, sempre con considerazioni giuridiche astratte e non riferite alla fattispecie, che le parti dovrebbero comportarsi con diligenza, di modo che una responsabilità precontrattuale si potrebbe ravvisare anche per effetto di comportamenti colposi ed essere apprezzata secondo le regole generali della responsabilità extracontrattuale. Sotto questo aspetto verrebbe in rilievo il dovere di informazione e di chiarezza e si assume; che la Corte territoriale avrebbe "completamente ommesso di valutare questo importante obbligo inadempito da parte della Brondi nonostante le censure... ripetutamente esposte circa la violazione dell'obbligo di informare il signor B.: a) sia relativamente all'esistenza di una non meglio identificata "gara" tra più agenzie pubblicitarie...; b) sia relativamente al "ripensamento" finale e alla scelta dello spot dell'agenzia Feeling Comunicazione, che pacificamente non è stato comunicato a B. dalla Brondi".

Riguardo ad entrambe tali circostanze si evocano non meglio individuate - salvo una, di cui si indica la teste - dichiarazioni testimoniali.

In chiusura si asserisce che "pertanto quanto sopra integra un'ipotesi di responsabilità precontrattuale non valutata".

**4.1.** Anche questo motivo, così come strutturato, è inammissibile.

Il motivo si articola in tre censure.

**4.1.1.** Quanto alla prima - con cui in sostanza si addebita alla sentenza impugnata di avere disatteso la contestazione svolta dal ricorrente contro la sentenza del Tribunale in ordine all'avvenuta equiparazione tra le domande di responsabilità contrattuale e di responsabilità precontrattuale si rileva che essa appare non solo inintelligibile e, quindi, inammissibile perchè inidonea al raggiungimento dello scopo proprio del motivo di ricorso per cassazione in iure (cioè di identificare il significato giuridico della censura prospettata), perchè non è dato comprendere che cosa il ricorrente intenda per "equiparazione", ma appare, altresì, inammissibile sia perchè sfugge completamente alla logica che deve seguire nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità l'esposizione di un motivo di violazione di norme di



diritto con cui si censura una sentenza d'appello che si assume avere confermato la decisione di primo grado, sia perchè nemmeno identifica la parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si sarebbe avuta tale "conferma".

Sotto il primo aspetto è evidente che l'illustrazione del motivo avrebbe dovuto evidenziare sia la pretesa motivazione equiparativa della sentenza di primo grado, sia i termini del motivo di appello con cui essa era stata censurata. Sotto il secondo aspetto, viene in rilievo il già richiamato principio di diritto in ordine alla necessità che il motivo di ricorso per violazione di norme di diritto identifichi la motivazione con cui tale violazione sia stata compiuta.

**4.1.2.** La seconda censura - relativa alla contrapposizione fra "trattativa contrattuale seria" e "trattativa prodromico ed esplorativa" ed all'aver la Corte territoriale escluso la seconda dall'ambito di applicazione dell'art. 1337 c.c. - non solo è inammissibile nuovamente perchè non individua la motivazione con cui tale contrapposizione e le relative conseguenze sarebbero state espresse, ma - se fosse superabile tale rilievo e la Corte procedesse, come non Le è dato fare, alla lettura della sentenza alla ricerca di quella motivazione - si presenterebbe inammissibile perchè privo di aderenza alla motivazione seguita dalla Corte torinese. Essa, infatti, non ha affatto ritenuto la trattativa prodromica ed esplorativa sottratta di per sè, come si postula nel motivo, all'ambito di applicazione dell'art. 1337 c.c., ma ha considerato che lo stato delle trattative per come emerso dall'istruzione ed analiticamente considerato non aveva determinato alcun affidamento meritevole della tutela di cui all'art. 1337 c.c., (pagina undici della sentenza).

In sostanza, la Corte territoriale, pur qualificando lo stato delle trattative come prodromico ed esplorativo, ha compiuto il giudizio sulla riconducibilità della fattispecie concreta all'ambito dell'art. 1337 c.c., cioè ha negato la sussumibilità di esso sotto la tutela prevista dalla norma, perchè inidoneo a determinare affidamento. Non ha enunciato alcun giudizio di individuazione dell'ambito di applicazione in astratto della norma all'ipotesi di trattative prodromiche ed esplorative, come invece postula la censura. La quale, pertanto, non è ammissibile perchè non rispondente alla motivazione della sentenza impugnata (si veda, in termini, Cass. n. 359 del 2005. seguita da numerose conformi).

**4.1.3.** La terza censura - quella relativa al disconoscimento del mancato rispetto del dovere di informazione - è anch'essa inammissibile ancora una volta perchè non individua nè come la relativa questione; era stata devoluta dal giudice d'appello, nè la parte di motivazione con cui esso ha deciso in proposito. E' anche inammissibile per il palese difetto di autosufficienza, atteso che fa un riferimento a non meglio precisate dichiarazioni testimoniali, delle quali non riporta il contenuto e non indica la sede di assunzione.

**5.** Il quarto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c.", nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto affidamento sulla conclusione del contratto e omessa motivazione in punto legittimità del recesso nell'ambito del principio di buona fede".

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto si fonda sul contenuto di un non meglio individuato documento qualificato come "business point Accordo B.-



Brandi", del quale si astiene dal riprodurre il contenuto (salvo le espressioni "la firma del contratto definitivo sarà apposta prima dell'inizio della produzione degli spot", le quali, evidentemente andrebbero apprezzate nell'economia complessiva del contenuto del documento) e riguardo al quale omette di indicare se e dove sia stato prodotto in questa sede di legittimità. Sotto questo secondo aspetto il ricorso, dopo la riproduzione di queste due espressioni, reca tra parentesi l'enunciazione "cfr ns doc. 1", la quale non solo non identifica la sede cui si allude ed in particolare non è parametrata con le produzioni indicate in chiusura del ricorso, fra le quali al n. 1) v'è il "fascicolo atti e documenti fase di merito". Sicchè viene in rilievo sempre il già citato principio di cui a Cass. n. 12239 del 2007.

Analoghe considerazioni vanno svolte per la parte in cui il motivo evoca una non meglio identificata testimonianza P..

**6.** Il quinto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c.", e, sulla premessa che il B. aveva richiesto l'ammissione di un confronto fra i testimoni, si duole che la Corte d'Appello abbia dichiarato "la richiesta inammissibile in quanto non espressamente censurata al momento della proposizione dell'atto di appello".

Il motivo, in disparte la mancata individuazione della sede (l'atto di appello?) e delle espressioni con cui era stata formulata la richiesta, nonché delle espressioni con cui la pretesa violazione delle norme denunciate sarebbe stata commessa dalla motivazione della sentenza impugnata, omette di svolgere qualsiasi attività dimostrativa di come e perchè sarebbero state violate le due norme di cui si lamenta la violazione (si veda sempre Cass. n. 828 del 2007, citata).

**7.** Il sesto motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 89 c.p.c.", nonché "insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione" e la sua illustrazione si limita ad enunciare "assenza di congrua motivazione della decisione con la quale è stata respinta la richiesta di compensazione delle spese di primo grado alla luce delle risultanze di causa".

Siffatta illustrazione è assolutamente apodittica e non rispondente alla norma di cui si denuncia la violazione. Tanto basta a rendere inammissibile il motivo.

**8.** Il ricorso è, conclusivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, ma, in ragione dell'inammissibilità del controricorso e della memoria, vanno liquidate solo per la partecipazione all'udienza con la discussione (art. 370 c.p.c., comma 1, secondo inciso). Partecipazione che vi è stata e cui il difensore della resistente era comunque legittimato dalla procura rilasciata a margine del controricorso.

Viene, al riguardo, in rilievo il risalente principio di diritto, secondo cui "Qualora il controricorso sia inammissibile (nella specie, per tardività di notificazione), non può lo stesso porsi a carico del ricorrente (soccumbente), nel computo dell'onorario di difesa, da rimborsare al resistente, che va perciò limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono di quest'ultimo alla pubblica udienza" (Cass. n. 1094 del 1962) Esse si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**



La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla Euro rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in seimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010